

**COMUNE DI CROCETTA  
DEL MONTELLO  
PROVINCIA DI TREVISO**

**NOTA  
INTEGRATIVA  
AL BILANCIO DI  
PREVISIONE  
2019 -2021**

# NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

## **Premessa**

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

*La nota integrativa* costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione in base ai nuovi principi contabili.

Il periodo di sperimentazione contabile, inizialmente previsto per un biennio è stato prorogato fino al 31/12/2014 dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124. Esso ha avuto la finalità di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile alle esigenze conoscitive della finanza pubblica ed individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione della spesa per missioni e programmi ed alla redazione del bilancio consolidato.

Per la prima volta nel 2014 gli enti sperimentatori sono stati tenuti ad applicare il principio applicato della programmazione, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011. Il nuovo processo di programmazione che ha sostanzialmente la finalità di far "conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire... e valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione", si concretizza prevalentemente nella redazione del Documento Unico di Programmazione che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio come allegato al bilancio di previsione 2018/2020. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione; definisce le linee programmatiche dell'Amministrazione in base alle reali possibilità operative dell'Ente ed esprime le linee d'azione nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nei servizi da garantire, nelle risorse finanziarie correnti da acquisire e negli investimenti da realizzare.

La fase di programmazione, che dall'anno 2019 sia per gli enti sperimentatori che per tutti gli altri enti locali, risulta completamente rivista negli strumenti e nei tempi, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene conto dalle scelte già operate nei precedenti esercizi, e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Il bilancio di previsione finanziario, ha sulla base dei principi contabili, un obiettivo temporale di tre anni e rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il bilancio di previsione 2019/2021 viene redatto rispettando gli schemi di bilancio sperimentali, aggiornati secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5, del DPCM 28 dicembre 2011 concernente le modalità della sperimentazione.

Al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 sono allegati oltre alla presente Nota integrativa, i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell'ente locale;
- h) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l'elenco con l'indicazione dei relativi siti web istituzionali;
- i) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- j) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- k) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficiarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- l) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno
- m) la nota integrativa;
- n) la relazione del Revisore Unico

Contestualmente all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio, la Giunta approva la ripartizione delle tipologie in categorie, capitoli e, eventualmente, in articoli, e dei programmi in macroaggregati, capitoli e, eventualmente, in articoli, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, che costituisce il Piano esecutivo di gestione, cui è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati.

Per "contestualmente" si intende la prima seduta di giunta successiva all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio.

I capitoli e gli eventuali articoli sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario.

La nota integrativa è stata introdotta con il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio.

## Previsioni di entrata e di spesa

Il bilancio di previsione 2019/2021 è stato predisposto in un contesto di difficoltà ed incertezza normativa che caratterizza il quadro delle risorse.

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2016 Rendiconto	2017 Rendiconto	2018 Stanziamento	2019 Previsioni	2020 Previsioni	2021 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Utilizzo avanzo di amministrazione	196.288,60	80.441,00	0,00	4.460,00			100,000 %
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	38.199,96	52.050,91	53.843,22	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	33.934,71	310.941,76	64.269,09	910.000,00	0,00	0,00	1.315,921 %
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.410.222,62	1.357.044,71	1.438.300,00	1.408.800,00	1.385.800,00	1.373.800,00	-2,051 %
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	526.579,17	591.671,42	634.440,90	592.375,00	584.150,00	574.150,00	-6,630 %
Titolo 3 - Entrate extratributarie	830.850,67	1.059.317,97	874.720,67	746.360,00	660.660,00	632.810,00	-14,674 %
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	810.372,05	533.670,01	2.381.256,59	1.075.201,00	131.000,00	99.000,00	-54,847 %
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 6 - Accensione di prestiti	16.465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.048.429,51	21.857,50	691.913,00	691.913,00	691.913,00	691.913,00	0,000 %
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	380.449,89	446.202,22	916.000,00	916.000,00	896.000,00	896.000,00	0,000 %
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>5.291.793,16</b>	<b>4.453.197,50</b>	<b>7.054.743,47</b>	<b>6.345.109,00</b>	<b>4.349.523,00</b>	<b>4.267.673,00</b>	<b>-10,058 %</b>

La tabella evidenzia l'andamento nel tempo dei trasferimenti dallo Stato:

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2016 Rendiconto	2017 Rendiconto	2018 Stanziamento	2019 Previsioni	2020 Previsioni	2021 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	526.579,17	573.309,92	634.440,90	592.375,00	584.150,00	574.150,00	-6,630 %
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	15.361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
<b>TOTALE ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>526.579,17</b>	<b>591.671,42</b>	<b>634.440,90</b>	<b>592.375,00</b>	<b>584.150,00</b>	<b>574.150,00</b>	<b>-6,630 %</b>

Gli stanziamenti di entrata e di uscita sono suddivisi secondo i nuovi schemi contabili.

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2019 - 2020 - 2021**

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		4.460,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni		0,00							
Fondo pluriennale vincolato		910.000,00	0,00	0,00					
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	2.144.047,88	1.408.800,00	1.385.800,00	1.373.800,00	<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>	2.708.292,12	2.204.106,83	2.237.933,47	2.210.514,22
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	608.636,59	592.375,00	584.150,00	574.150,00					
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	958.937,76	746.360,00	660.660,00	632.810,00					
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	1.786.321,82	1.075.201,00	131.000,00	99.000,00	<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	2.200.406,43	2.140.647,80	131.000,00	131.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b>	5.497.944,05	3.822.736,00	2.761.610,00	2.679.760,00	<b>Totale spese finali</b>	4.908.698,55	4.344.754,63	2.368.933,47	2.341.514,22
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>	36.954,46	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4 - Rimborsamento di prestiti</b>	583.347,23	392.441,37	392.676,53	338.245,78
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	691.913,00	691.913,00	691.913,00	691.913,00	<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	691.913,00	691.913,00	691.913,00	691.913,00
<b>Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	921.507,99	916.000,00	896.000,00	896.000,00	<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	928.914,79	916.000,00	896.000,00	896.000,00
<b>Totale titoli</b>	7.148.319,50	5.430.649,00	4.349.523,00	4.267.673,00	<b>Totale titoli</b>	7.112.873,57	6.345.109,00	4.349.523,00	4.267.673,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	7.148.319,50	6.345.109,00	4.349.523,00	4.267.673,00	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	7.112.873,57	6.345.109,00	4.349.523,00	4.267.673,00
Fondo di cassa finale presunto	35.445,93								

**EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) (1)  
2019 - 2020 - 2021**

<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>			<b>COMPETENZA ANNO 2019</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2020</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2021</b>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		2.747.535,00 0,00	2.630.610,00 0,00	2.580.760,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		2.204.106,83 0,00 41.225,00	2.237.933,47 0,00 28.000,00	2.210.514,22 0,00 20.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e	(-)		392.441,37 0,00 0,00	392.676,53 0,00 0,00	338.245,78 0,00 0,00

<i>successive modifiche e rifinanziamenti)</i>					
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>150.986,80</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.460,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		155.446,80	0,00	32.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		910.000,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.075.201,00	131.000,00	99.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		155.466,80	0,00	32.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		2.140.647,80 0,00	131.000,00 0,00	131.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>					
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O)			155.446,80	0,00	32.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		4.460,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>			<b>150.986,80</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>

### Entrate

#### **TITOLO I - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa**

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2016 Rendiconto	2017 Rendiconto	2018 Stanziamento	2019 Previsioni	2020 Previsioni	2021 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte, tasse e proventi assimilati	1.410.222,62	1.350.622,00	1.431.700,00	1.402.200,00	1.379.200,00	1.367.200,00	-2,060 %
Compartecipazioni di tributi	0,00	6.422,71	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,000 %
<b>TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	<b>1.410.222,62</b>	<b>1.357.044,71</b>	<b>1.438.300,00</b>	<b>1.408.800,00</b>	<b>1.385.800,00</b>	<b>1.373.800,00</b>	<b>-2,051 %</b>

#### **Imposta Unica Comunale - IUC**

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di stabilità 2014), al comma 639 istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: possesso di immobili ed erogazione e fruizione di servizi comunali.

La IUC è composta dall'IMU, la Tasi (disciplinata dai commi da 669 a 679) e la Tari (disciplinata dai commi da 641 a 668).

La TARI è gestita esternamente dal Consorzio Priula.

#### **Imposta municipale propria – IMU**

L'art. 13, del DL n. 201/11 disciplina la normativa relativa all'Imposta municipale propria.

In proposito, si segnala che l'Ente ha fissato le seguenti aliquote per le diverse tipologie immobiliari:

- l'aliquota ordinaria è del 7,6 per mille per tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili;
- l'aliquota agevolata corrisponde al 4 per mille per abitazioni principali di categoria A/1 -A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art-13, comma 2, D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011
- La previsione complessiva del gettito IMU 2019, iscritta in bilancio, è quantificata in € 680.000,00

Il suddetto gettito IMU risulta in linea con quanto riscosso nell'anno precedente (al netto quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale).

La normativa dal 2019 consente lo sblocco degli aumenti dei tributi, ma questa Amministrazione ha optato per un mantenimento delle aliquote.

### **Tributo per i servizi indivisibili - Tasi**

- il presupposto impositivo per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l'abitazione principale come definita in materia di IMU e aree scoperte, comprese quelle edificabili e qualsiasi uso adibite;
- sono escluse dall'imposizione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locazioni imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- la base imponibile è quella prevista per l'IMU. L'aliquota base è pari all'1‰ ed il Comune può con regolamento ridurre l'aliquota fino al suo completo azzeramento;
- il Comune nel determinare l'aliquota deve verificare che la somma delle aliquote IMU e Tasi non superi l'aliquota massima del 11,4 ‰ fissata per l'IMU. Per il le aliquote sono rimaste invariate rispetto all'anno precedente.

La legge di stabilità 2016 ha previsto l'abolizione della Tasi sulla prima casa.

- Il Comune ha previsto le altre tipologie di fabbricati, le seguenti aliquote Tasi:
  1. 2 per mille per aree fabbricabili, per altri fabbricati, per fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, per abitazioni principali di categoria a1/ a/8 e a/9,
  2. 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

La normativa dal 2019 consente lo sblocco degli aumenti dei tributi, ma questa Amministrazione ha optato per un mantenimento invariato delle aliquote.

### **Tassa sui rifiuti - Tari**

- il presupposto della Tari è dato dal possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani;
- in attesa dell'allineamento dei dati catastali, la superficie delle unità immobiliari assoggettate a Tari rilevante per il calcolo della tassa è quella calpestabile;
- si fa comunque riferimento alle superfici rilevate o accertate ai fini dell'applicazione della Tarsu/Tia1/Tia2;
- sono escluse dal calcolo della Tari le superfici all'interno delle quali vengono prodotti rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, a condizione che il produttore dimostri il corretto trattamento di tali rifiuti in conformità alla normativa vigente;
- il comune, nella determinazione della tariffa, deve tener conto dei criteri definiti nel DPR. n. 158/98, salvo la possibilità di deroga in caso di commisurazione della tassa alle quantità e qualità medie dei rifiuti prodotti per unità di superficie (principio del "chi inquina paga");
- la normativa dispone che la tariffa debba prevedere la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta rifiuti, ricomprendendo anche quelli per lo smaltimento in discarica con esclusione dei rifiuti speciali il cui costo di smaltimento è sostenuto direttamente dal produttore;
- sono previste riduzione ed esenzioni come nel caso di mancata raccolta dei rifiuti, interruzione del servizio, distanza dal punto di raccolta, raccolta differenziata, abitazioni con unico occupante o tenute a disposizione, abitazioni o aree scoperte adibite ad uso stagionale o non continuativo.

### **Recupero evasione IMU/TASI**

In linea con la politica adottata dall'ente negli scorsi anni, continua l'operazione tendente al recupero dell'evasione IMU e Tasi. In particolare per quest'anno viene prevista in bilancio la somma di € .45.000,00 in quanto a recuperi IMU e € 8.000,00 di recupero evasione TASI.



### Addizionale comunale IRPEF

La quantificazione dell'Addizionale IRPEF per l'anno 2019 è effettuata sulla base dei dati forniti dal Ministero delle Finanze con riferimento ai redditi ed all'andamento degli incassi degli esercizi precedenti.

### TITOLO II - Trasferimenti correnti

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2016 Rendiconto	2017 Rendiconto	2018 Stanziamento	2019 Previsioni	2020 Previsioni	2021 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	526.579,17	573.309,92	634.440,90	592.375,00	584.150,00	574.150,00	-6,630 %
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	15.361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
<b>TOTALE ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>526.579,17</b>	<b>591.671,42</b>	<b>634.440,90</b>	<b>592.375,00</b>	<b>584.150,00</b>	<b>574.150,00</b>	<b>-6,630 %</b>

### Fondo di solidarietà comunale

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE (tratto da nota Ufficio studi Camera dei Deputati, 7.3.2018)

A seguito delle disposizioni della Legge 208/2015 legge di stabilità anno 2016, la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale è stata incrementata di 3.767,45 milioni di euro a decorrere dal 2016, quale ristoro del mancato gettito delle esenzioni IMU/TASI. Questa quota "ristorativa" viene ripartita tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili esentati relativo all'anno 2015; al tempo stesso, è stata rideterminata la quota parte dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni che lo alimenta, ridotta da 4.717,9 a 2.768,8 milioni di euro, da versare all'entrata del bilancio dello Stato nei singoli esercizi.

Con la successiva legge di stabilità per il 2017 (art. 1, commi 446-452, legge n. 232/2016) è stata definita una disciplina a regime del Fondo, che ha fissato:

- la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale in 6.197,2 milioni di euro a decorrere dal 2017, fermo restando la quota parte dell'IMU di spettanza dei comuni che in esso confluisce annualmente, come quantificata dalla legge n. 208/2015 (2.768,8 milioni). La dotazione è stata peraltro lievemente incrementata dal recente D.L. n. 50/2017 (di 11 milioni di euro);

- i criteri di ripartizione del Fondo medesimo, definendo gli importi delle diverse componenti del Fondo da distribuire – tolta la quota ristorativa - sulla base di criteri di tipo compensativo rispetto all'allocazione storica delle risorse ovvero secondo logiche di tipo perequativo;

- al 31 ottobre dell'anno precedente il termine per l'emanazione del decreto di riparto del Fondo (anticipandolo dunque rispetto al 30 novembre precedentemente previsto), ai fini di una più tempestiva quantificazione delle risorse da considerare nel bilancio di previsione.

Circa i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà, la legge n. 232/2016 (comma 449) distingue le modalità di riparto delle due diverse componenti del Fondo di solidarietà: quella tradizionale, destinata al riequilibrio delle risorse storiche, e quella ristorativa, confermata nella misura stabilita dalla legge di bilancio 2016.

La quota "ristorativa" - pari a 3.767,45 milioni di euro - viene ripartita tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI relativo all'anno 2015, come derivante dall'applicazione del nuovo sistema di esenzione introdotto dalla legge di stabilità per il 2016. Si tratta della quota incrementale del Fondo assegnata, nell'importo sopra detto, a decorrere dal 2016 dalla legge n. 208/2015, a ristoro del minor gettito derivante ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna dalle esenzioni IMU e TASI. Già per l'anno 2016, tale quota è stata ripartita secondo queste modalità.

In aggiunta alla suddetta quota ristorativa va considerato l'accantonamento del Fondo (definito originariamente nell'importo massimo di 80 milioni, ora ridotto a 66 milioni dal D.L. n. 50/2017) destinato specificatamente ai comuni che necessitano di ulteriori compensazioni degli introiti derivanti dalla TASI sull'abitazione principale, nei casi in cui il riparto dell'importo incrementale di cui sopra non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Esso viene pertanto ripartito in modo da garantire a ciascuno 27 dei comuni interessati l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base.

La restante parte delle risorse del Fondo, che costituisce la c.d. componente "tradizionale", quella cioè destinata al riequilibrio delle risorse storiche, è stata quantificata dalla legge di bilancio 2017 in 1.885,6 milioni di euro per i comuni delle regioni a statuto ordinario e in 464,1 milioni per i comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna. Per il riparto di tale componente, la legge di bilancio 2017 ha confermato l'applicazione, per una sua quota parte, di criteri di tipo perequativo, basati sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard come approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente. La restante parte del Fondo continua, invece, ad essere ripartito sulla base del criterio della compensazione della spesa storica.

La legge di bilancio per il 2017 (comma 449, lettera c), legge n. 232/2016) ha confermato l'applicazione dei criteri di riparto di tipo perequativo per una quota percentuale via via sempre più ampia che, già fissata al 40% per l'anno 2017 e al 55% per l'anno 2018, è stata portata al 70% per l'anno 2019 (poi portato al 60% dalla Legge 205/2017), all'85% per l'anno 2020 per arrivare al raggiungimento del 100% della perequazione nell'anno 2021, con una configurazione a regime dei meccanismi perequativi di riparto della componente tradizionale ("non ristorativa") del Fondo di solidarietà comunale

Ai fini della determinazione della perequazione, la legge di bilancio per il 2017 ha fissato a regime il c.d. target perequativo nella misura del 50% delle capacità fiscali comunali (in luogo del precedente 45,8% applicato nel 2015 e 2016), stabilizzando dunque il riferimento alla quota di risorse 28 concretamente oggetto della perequazione comunale. Pertanto, dal 2021 si ripartisce l'intero fondo perequativo, ferme restando le limitazioni della capacità fiscale utilizzabile. Ciò fa sì che a partire dal 2021 la componente storica rimanga pari al 50 per cento, la quota legata alla perequazione dei fabbisogni sarà del 40% e il 10% sarà legata alla perequazione delle capacità fiscali in senso stretto.

Va, in ultima analisi, sottolineato che la struttura attuale del Fondo di solidarietà comunale è prevalentemente orizzontale, essendo alimentato esclusivamente dai comuni attraverso il gettito dell'imposta municipale propria, e non anche dalla fiscalità generale, come invece richiesto dalla legge n. 42 del 2009 in riferimento al fondo perequativo per le funzioni fondamentali. Tuttavia tale situazione dipende dal fatto che la componente verticale, finanziata dallo Stato, di fatto è stata annullata dai tagli delle risorse del Fondo, derivanti dalle misure di concorso alla finanza pubblica previste per i comuni sulla base dei principi del coordinamento della finanza pubblica, in relazione alle misure di contenimento della spesa introdotte dal Legislatore a partire dall'anno 2010 ad oggi (articolo 16 del D.L. n. 95 del 2012, articolo 47 del D.L. n. 66 del 2014 e articolo 1, comma 435, della legge n. 190 del 2014), cosa che comporta che i trasferimenti complessivi (al netto delle compensazioni dei tributi soppressi) risultino negativi, ossia il comparto dei comuni trasferisce risorse allo Stato.

Sull'applicazione del sistema di perequazione è intervenuta da ultimo la legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017) che, in controtendenza, ha ridotto la percentuale delle risorse del Fondo di solidarietà da redistribuire negli anni 2018 e 2019 secondo logiche di tipo perequativo - dal 55 al 45 per cento per l'anno 2018 e dal 70 al 60 per cento per il 2019 - per consentire una applicazione più graduale e soprattutto più sostenibile, nei prossimi due anni, del processo di redistribuzione, che resta comunque destinato ad entrare a regime nell'anno 2021, come stabilito dalla lettera c) del comma 449 medesimo della legge di bilancio 2017.

In merito, va sottolineato come il progressivo rafforzamento della componente perequativa abbia comportato alcune distorsioni nella redistribuzione delle risorse del Fondo di solidarietà che hanno richiesto, a più riprese, l'intervento del legislatore, con la previsione di meccanismi correttivi in grado di contenere il differenziale di risorse, rispetto a quelle storiche di riferimento, che si determinano, per alcuni comuni, soprattutto per quelli di minori dimensioni, con l'applicazione del meccanismo della perequazione.

## TRASFERIMENTI ERARIALI

### **I contributi non fiscalizzati da federalismo municipale**

trasferimenti compensativi minori introiti addizionale irpef

contributo aspettativa sindacale

contributo partecipazione contrasto evasione fiscale (art. 1 dl 203/2005 e art. 18 dl 78/2010)

mobilità del personale

### **Contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge**

trasferimento compensativo imu (c.d. immobili merce art. 3, dl 102/13 e dm 20/06/2014)

contributo per criticità gettito imu e tasi (art 1, c. 870, l. 205/17)

contributo sedi di uffici giudiziari art 3 comma 4 dpcm 10 marzo 2017

trasf. compensativo imu, tari e tasi immobili dei cittadini italiani residenti estero iscritti aire

trasf. comp. imu colt. diretti e esenzione fabb. rurali (art. 1, c 707, 708, 711, l. 147/2013)

trasferimento compens. imu immobili ad uso produttivo (art. 1, c. 21, l. 208/15)

contributo conseguente stima gettito ici 2009 e 2010 (art 3 comma 3 dpcm 10 marzo 2017)

restituzione riduzione ages

ristoro imu agricola articolo 3 comma 5 dpcm 10 marzo 2017

rimborso oneri per accertamenti medico legali per assenze per malattia art. 17 co. 5 dl 98/2011

#### **Altre erogazioni di risorse che non costituiscono trasferimenti erariali**

cinque per mille gettito irpef anno imposta 2015

addizionale comunale sui diritti d'imbarco (art. 2, comma 11, l. 350/2003)

#### **Somme da recuperare con le procedure di cui all'articolo 1, comma 128, legge 228/2012**

riduzione fondo di mobilita ex ages (art. 7, c. 31 sexies, dl 78/10)

trasferimento contributi a favore dell'aran (dm 7/11/2013)

riduzione di risorse spettanti ai comuni a seguito di trasferimenti in proprietà

### **TITOLO III - Entrate extratributarie**

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2016 Rendiconto	2017 Rendiconto	2018 Stanziamto	2019 Previsioni	2020 Previsioni	2021 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	7
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	254.583,33	235.345,01	316.756,95	318.010,00	306.810,00	314.010,00	0,395 %
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	56.968,19	23.332,78	38.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	-6,578 %
Interessi attivi	0,66	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,000 %
Altre entrate da redditi da capitale	396.613,72	690.605,63	396.613,72	280.000,00	200.000,00	178.000,00	-29,402 %
Rimborsi e altre entrate correnti	122.684,77	110.034,55	123.150,00	112.650,00	118.150,00	105.100,00	-8,526 %
<b>TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>830.850,67</b>	<b>1.059.317,97</b>	<b>874.720,67</b>	<b>746.360,00</b>	<b>660.660,00</b>	<b>632.810,00</b>	<b>-14,674 %</b>

#### **Proventi derivanti dalla gestione degli immobili**

In questa sezione vengono contabilizzati i proventi derivanti dai contratti di affitto degli immobili di proprietà dell'ente.

AFFITTI TERRENI PER ANTENNE	47.500,00
FITTI REALI FONDI RUSTICI	110,00
FITTI FABBRICATI	13.500,00
FITTO BANCA	36.100,00
<b>TOTALE</b>	<b>97.210,00</b>

#### **Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**

Questa voce si riferisce prevalentemente alle sanzioni per violazioni del codice della strada. Tali sanzioni pari ad € **5.000,00** (attività ordinaria) sono state stimate secondo quanto disposto dal principio contabile. In base a quanto previsto dal Codice della strada si è provveduto a destinare almeno il 50% agli interventi di cui all'art. 208 CdS.

Una quota pari ad € 1.657,08 è stata accantonata nel Fondo crediti dubbia esigibilità.

## TITOLO IV - Entrate in conto capitale

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2016 Rendiconto	2017 Rendiconto	2018 Stanziamiento	2019 Previsioni	2020 Previsioni	2021 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi agli investimenti	104.991,40	20.000,00	1.458.453,27	392.350,00	15.000,00	15.000,00	-73,098 %
Altri trasferimenti in conto capitale	532.705,97	270.000,00	594.830,00	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	43.144,56	65.530,00	70.693,32	33.800,00	28.000,00	28.000,00	-52,187 %
Altre entrate in conto capitale	129.530,12	178.140,01	257.280,00	649.051,00	88.000,00	56.000,00	152,274 %
<b>TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE</b>	<b>810.372,05</b>	<b>533.670,01</b>	<b>2.381.256,59</b>	<b>1.075.201,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>-54,847 %</b>

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

## TITOLO VI – Entrate per accensione di prestiti

### PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2019

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>ui)</i>	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e (+)	1.357.044,71	1.347.780,00	1.332.100,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II) (+)	591.671,42	505.150,00	505.150,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III) (+)	1.059.317,97	802.129,31	782.323,49
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>	<b>3.008.034,10</b>	<b>2.655.059,31</b>	<b>2.619.573,49</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>			
Livello massimo di spesa annuale <sup>(1)</sup> (+)	300.803,41	265.505,93	261.957,35
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 autorizzati fino al 31/12/esercizio del TUEL	127.017,27	109.492,69	92.079,40
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 autorizzati nell'esercizio in corso del TUEL	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui (+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti non rimborsati nei limiti di indebitamento (+)	5.644,50	4.899,37	4.124,44
<b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>	<b>179.430,64</b>	<b>160.912,61</b>	<b>174.002,39</b>
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>			
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente (+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso (+)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altri enti pubblici, di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

Nel corso del 2019 non è prevista l'assunzione di nuovi mutui.

#### **ALTRI DATI:**

Il programma triennale dei Lavori pubblici, previsto dall'art.128 del D.LGS. 163 del 12 aprile 2006, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 9/6/2005.

Il programma contiene tutti gli interventi di importo superiore a € 100.000. La giunta ha provveduto ad approvare i progetti preliminari per i lavori di importo superiore ad € 1.000.000, mentre per quelli di valore inferiore ha provveduto ad approvare gli studi di fattibilità.

Il programma dei lavori pubblici è stato redatto rispettando le priorità previste dalla normativa privilegiando quindi le manutenzioni, il recupero del patrimonio esistente, il completamento dei lavori già iniziati, i lavori con progetti esecutivi approvati e le opere con finanziamento privato.

Al bilancio è allegato anche il crono programma degli investimenti redatto conformemente a quanto contenuto nel principio contabile n. 2 allegato al DPCM 28/12/2012.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

#### **FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)**

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, in contabilità finanziaria, deve intendersi come un fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio; pertanto, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione, è necessario calcolare, per ciascuna entrata di cui sopra, la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi (nei primi esercizi di adozione dei nuovi principi, con riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui).

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

Nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi:

- per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente. E così via negli anni successivi;
- per le entrate accertate per cassa, si calcola la media facendo riferimento ai dati extra-contabili dei primi quattro anni del quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati nell'esercizio precedente. E così via negli anni successivi.

Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il Fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media (semplice) calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente.

Per le entrate di nuova istituzione (per le quali non esiste una evidenza storica), nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione degli enti. A decorrere dall'anno successivo, la quantificazione è effettuata con il criterio generale riferito agli anni precedenti.

Come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, l'Ente ha provveduto ad

accertare per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale.

Le tipologie di entrata individuate per il calcolo del FCDE sono:

- 10101 "Imposte, tasse e proventi assimilati"
- 30200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione"
- 30400 "Altre entrate da redditi da patrimonio"

Lo schema sottostante mostra il calcolo effettuato per determinare l'importo del fondo calcolato a livello di tipologia di entrata utilizzando la modalità della media in base al rapporto: incassi di competenza es. X + incassi es. X+1 in c/residui X

Accertamenti es. X.

Codice Bilancio	Descrizione	Anno	Stanziamiento	Accantonamento minimo dell'ente	Accantonamento effettivo dell'ente	Metodo
		2019		0,00 %	0,00 %	
1.01.01.06.002	ACCERTAMENTI IMU	2019	45.000,00	34.375,28	34.375,28	A
		2020	25.000,00	21.344,13	21.344,13	
		2021	15.000,00	13.480,50	13.480,50	
1.01.01.76.002	ACCERTAMENTI TASI	2019	8.000,00	2.531,64	2.531,64	A
		2020	5.000,00	1.768,43	1.768,43	
		2021	3.000,00	1.116,90	1.116,90	
1.01.01.08.000	I.C.I.	2019	0,00	0,00	0,00	A
		2020	0,00	0,00	0,00	
		2021	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.08.002	ACCERTAMENTI I.C.I.	2019	0,00	0,00	0,00	A
		2020	0,00	0,00	0,00	
		2021	0,00	0,00	0,00	
3.02.02.01.001	SANZIONI AMM.VE VIOLAZ. REGOLAM.,ORDIN..	2019	8.000,00	1.868,64	1.868,64	A
		2020	8.000,00	2.088,48	2.088,48	
		2021	8.000,00	2.198,40	2.198,40	
3.02.02.01.001	SANZIONI AMM. VIOL. REGOL.-URB.	2019	15.000,00	791,78	791,78	A
		2020	15.000,00	884,93	884,93	
		2021	15.000,00	931,50	931,50	
3.02.02.01.001	SANZIONE DANNO AMBIENTALE	2019	7.500,00	0,00	0,00	A
		2020	7.500,00	0,00	0,00	
		2021	7.500,00	0,00	0,00	
3.02.02.01.001	SANZIONI AMM.VE VIOLAZ.CODICE STRADA	2019	5.000,00	1.657,08	1.657,08	A
		2020	5.000,00	1.852,03	1.852,03	
		2021	5.000,00	1.949,50	1.949,50	
<b>TOTALE GENERALE FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE PARTE CORRENTE</b>		<b>2019</b>	<b>88.500,00</b>	<b>41.224,42</b>	<b>41.224,42</b>	
		<b>2020</b>	<b>65.500,00</b>	<b>27.938,00</b>	<b>27.938,00</b>	
		<b>2021</b>	<b>53.500,00</b>	<b>19.676,80</b>	<b>19.676,80</b>	

Il fondo calcolato nel prospetto sopra riportato è pari ad 88.500,00 e per l'anno 2019 deve essere pari almeno al 85% del fondo per un totale di € 41.224,42 .

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del DPCM 28 dicembre 2011, la copertura dell'eventuale disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, compreso il primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel caso in cui il risultato di amministrazioni non presenti un importo sufficiente a comprenderlo, può essere effettuata anche negli esercizi considerati nel bilancio di previsione. L'art. 1 comma 509 Legge 23 dicembre 2014 n. 190 estende questa possibilità ai 30 esercizi finanziari successivi.

#### Fondi per spese potenziali previsti:

- ✓ Accantonamenti per tutela retributiva
- ✓ Accantonamento per trattamento fine mandato

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

## Spese

L'articolo 12 del decreto legislativo n. 118/2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

Le **missioni** rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

I **programmi** rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Al fine di consentire l'analisi coordinata dei risultati dell'azione amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e il consolidamento anche funzionale dei dati contabili, l'articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede, tra l'altro, che i programmi siano raccordati alla classificazione Cofog di secondo livello (gruppo Cofog), come definita dai relativi regolamenti comunitari.

Nella definizione delle Missioni e dei programmi l'Ente si è attenuto al glossario definito dalla normativa per la sperimentazione che fornisce una descrizione dei contenuti dei singoli programmi di ciascuna missione e i gruppi Cofog, e la relativa codifica, ad essi raccordabili.

## Entrate e spese ricorrenti e non ricorrenti

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio distingue le entrate e le spese in ricorrenti e non ricorrenti.

A tale proposito le entrate si definiscono ricorrenti se la loro acquisizione è prevista a regime ovvero non ricorrenti qualora la stessa sia limitata ad uno o più esercizi. Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

## ENTRATE non ricorrenti

Codice di bilancio	Descrizione	PREVISIONI DI BILANCIO		
		Anno	Anno	Anno
1.01.01.06.002	ACCERTAMENTI IMU	45.000,00	25.000,00	15.000,00
1.01.01.76.002	ACCERTAMENTI TASI	8.000,00	5.000,00	3.000,00
3.02.02.01.001	SANZIONI AMM. VIOL. REGOL.-URB.	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE NON RICORRENTI		68.000,00	45.000,00	33.000,00

Analogamente le spese si definiscono ricorrenti, qualora la spesa sia prevista a regime, e non ricorrenti, qualora la stessa sia limitata ad uno o più esercizi. Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- gli eventi calamitosi,
- le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- gli investimenti diretti,



- i contributi agli investimenti.

### **SPESE non ricorrenti**

		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01.07-1.03.02.99.004	SPESE PER ELEZIONI CARICO ENTE	7.500,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE NON RICORRENTI		7.500,00	0,00	0,00

#### LIMITI DI SPESA DL 50/2017 art. 21-bis Semplificazioni

1. Per l'anno 2017, ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui:

- a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. A decorrere dall'esercizio 2018 le disposizioni del comma 1 si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Risultato di amministrazione presunto

In merito alla gestione 2018 si evidenzia che l'Organo Consiliare, ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 193 del TUEL, ha adottato entro il 31 luglio 2018 la delibera di verifica dello stato di attuazione dei programmi e la salvaguardia degli equilibri di bilancio anno 2018.

Al bilancio di previsione, ai sensi del principio contabile applicato concernente la programmazione, deve essere allegata la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, consentendo l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. L'operazione in argomento consente, pertanto, di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di poter procedere, conseguentemente, alla sua copertura.

#### **Fondo pluriennale vincolato**

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Nel bilancio di previsione il FPV assume due componenti:

- la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

#### **Investimenti finanziati da FPV ancora in corso di definizione in base alla previsione dei relativi cronoprogrammi**



Descrizione intervento FPV	Descrizione causa intervento	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
COSTRUZIONE ASILO NIDO		910.000,00	0,00	0,00

## **CIRCOLARE MEF RGS 25 3 ottobre 2018**

### **Pareggio sui saldi di bilancio, sblocco avanzo di amministrazione**

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 247 del 2017, ha formulato un'interpretazione dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali, in base alla quale l'avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo.

In particolare, viene affermato che "l'avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell'ente che lo realizza" e "non può essere oggetto di prelievo forzoso" attraverso i vincoli del pareggio di bilancio.

La Corte precisa, inoltre, che "l'iscrizione o meno nei titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dell'entrata e nei titoli 1, 2 e 3 della spesa deve essere intesa in senso meramente tecnico-contabile, quale criterio armonizzato per il consolidamento dei conti nazionali".

Tale orientamento interpretativo è stato confermato con la successiva sentenza n. 101 del 2018, con la quale la medesima Corte ha dichiarato, altresì, illegittimo il comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui stabilisce che dal 2020 "tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali" e, cioè, che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell'equilibrio del bilancio, le spese vincolate nei precedenti esercizi devono trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza; tale precisazione, a giudizio della Corte, è incompatibile con l'interpretazione adeguatrice seguita nella richiamata sentenza n. 247 del 2017.

Con le predette affermazioni, la Corte costituzionale, interpretando l'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, ha di fatto introdotto la possibilità di utilizzare il risultato di amministrazione.

Il comma 13 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede che "il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

L'articolo 13, comma 04, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2018, a 320 milioni di euro per l'anno 2019, a 350 milioni di euro per l'anno 2020 e a 220 milioni di euro per l'anno 2021.

Pertanto, vista la nota dell'Ufficio del Coordinamento legislativo n. 3038 del 2 ottobre 2018, si rappresenta che le città metropolitane, le province e i comuni, SOLO nell'anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Conseguentemente, ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione.

Non essendo intervenuti ulteriori chiarimenti da parte del MEF RGE le previsioni del bilancio 2019 sono state effettuate senza calcolare tra le entrate finali l'avanzo di amministrazione e si rimane in attesa di una modifica anche per l'anno 2019 della normativa.

### **Gli enti, gli organismi strumentali e le società partecipate**

**Comune di Crocetta del Montello- Nota integrativa al bilancio di Previsione 2019/2021**

Come previsto dall'art.3 del DPCM 28 dicembre 2011, ciascun ente locale coinvolge nella sperimentazione almeno un proprio ente strumentale in contabilità finanziaria e uno in contabilità economico-patrimoniale. Lo stesso DPCM definisce "ente strumentale" degli enti locali l'azienda o l'ente, pubblico o privato nel quale l'ente locale:

- ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

Le convenzioni ed i consorzi di enti locali, così come le aziende speciali, sono considerati enti strumentali degli enti locali.

#### **Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale**

I dati delle società partecipate sono disponibili all'indirizzo internet:

<http://sac2.halleysac.it/c026025/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/103>

#### **RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE**

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, l'elenco analitico riguardante le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e i relativi utilizzi è costituito dalla tabella più sotto riportata.

Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle legge statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti.

Esemplificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa.

E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale.

Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente.

Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.”; Fermo restando l’obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall’ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato;

Per vincoli formalmente attribuiti dall’ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da “entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

E’ possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l’ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell’esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell’articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell’anno in corso e nei due anni precedenti l’assenza dell’ equilibrio generale di bilancio)”.

<b>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018</b>		
(+)	<b>Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018</b>	<b>408.351,17</b>
(+)	<b>Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018</b>	<b>118.112,31</b>
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2018	4.875.142,09
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2018	3.889.389,10
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018	3.489,23
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2018	4.208,64
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2019</b>	<b>1.512.935,88</b>
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018 <sup>(1)</sup>	910.000,00
=	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 <sup>(2)</sup></b>	<b>602.935,88</b>
<b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018</b>		
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 <sup>(4)</sup>	247.784,00
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) <sup>(5)</sup>	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti <sup>(5)</sup>	0,00
	Fondo perdite società partecipate <sup>(5)</sup>	0,00
	Fondo contenzioso <sup>(5)</sup>	17.800,00
	Altri accantonamenti <sup>(5)</sup>	1.116,00
	<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>266.700,00</b>
<b>Parte vincolata</b>		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>0,00</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
	<b>D) Totale destinata a investimenti</b>	<b>0,00</b>
	<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>336.235,88</b>

**Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti**

Il Comune di Crocetta del Montello non ha rilasciato alcuna garanzia.

**Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata**

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

**Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio**

Vengono allegate al bilancio i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali e quello delle funzioni delegate dalla Regione anche se gli stessi evidenziano tutti i valori pari a zero.

Crocetta del Montello, 20.11.2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
**Rag. Roberta Scapinello**

